MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA PRIVATA

Art. 10

Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico

Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, alle opere di particolare pregio artistico e/o architettonico con cubatura anche superiore a 750 metri cubi, realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie terrestre, purche' il loro valore artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla competente sopraintendenza ai beni culturali, architettonici ed artistici, purche' sia rispettato il termine del 31 dicembre 1993 per le opere sanabili.

Versione in vigore dal 26 marzo 1996, non più in vigore dal 26 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154
Capo	III — Norme in materia di controllo, di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia e di incentivazione dell'attività edilizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rilancio-economico-ed-occupazionale-dei-lavori-1996/art-10-opere-di-particolare-pregio-artistico-e-o-architettonico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it